




**GRIMALDI GROUP**  
La **PRIMA COMPAGNIA** Ro-Ro **GREEN** nel **MEDITERRANEO**

(<https://cargo.grimaldi-lines.com>)



PERIODICO MARITTIMO INIDIPENDENTE A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE  A BILINGUAL SHIPPING NEWSPAPER  
**L'INFORMATORE NAVALE** di NAPOLI  
FONDATO NEL 1964

## Sicurezza attività subacquee – Camera e Senato approvano la “Legge 2521”



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge 26 gennaio 2026, n. 9 su “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”

*Il testo di legge prevede diverse disposizioni relative alla formazione e qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici*

L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee è incaricata di definire i percorsi formativi e le qualifiche professionali degli

operatori subacquei e iperbarici (art. 6). È previsto l’obbligo di iscrizione ad un apposito registro professionale per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici (art. 19). La formazione e la qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici sono disciplinate da un decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 25). L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee può promuovere la formazione specialistica, anche tramite percorsi universitari, borse di studio, dottorati, contratti di ricerca e iniziative per il servizio civile universale (art. 6). Requisiti per l’iscrizione al registro professionale Il testo di legge prevede che i requisiti per l’iscrizione al registro professionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali siano definiti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 21). I requisiti includono la partecipazione a corsi di formazione specifici e il superamento di un esame di qualificazione.

Riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero Il testo di legge disciplina la procedura di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica in Italia (art. 22). La procedura di riconoscimento sarà definita da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e potrà includere la valutazione della documentazione presentata e la verifica delle competenze dell'operatore.

In generale, il testo di legge mira a garantire la sicurezza e la qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici, attraverso la definizione di percorsi formativi e qualifiche professionali, nonché la disciplina dell’iscrizione al registro professionale e del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero. Ciò contribuirà a ridurre i rischi per la sicurezza e a migliorare la qualità dei servizi offerti dagli operatori subacquei e iperbarici. È interessante notare che in Sicilia esiste già una legge sui percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, la Legge 21 aprile 2016, n. 7.

Questa legge disciplina i contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale e potrebbe essere considerata come un modello per la nuova legge nazionale. La nuova legge potrebbe quindi rappresentare un'opportunità per uniformare le disposizioni formative a livello nazionale e garantire una maggiore sicurezza e qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici in tutta Italia.